



LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DEL DECRETO FISCALE 2019

Interpello nuovi investimenti (art. 01)

Il primo articolo contiene la riduzione **da trenta a venti milioni dell'ammontare degli investimenti necessari per presentare l'istanza di interpello in merito ai profili fiscali del piano di investimenti che si intende effettuare nel nostro Paese**. Tale riduzione riguarda gli interpelli presentati dal 1° gennaio 2019.

La definizione dei verbali (art.1)

La possibilità di procedere alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, a fronte della cancellazione delle sanzioni e degli oneri accessori, è prevista dall'art. 1 del D.L. n. 119/2018. Per prima cosa, si evidenzia che la data del **24.10.2018**, entro la quale i verbali dovevano essere consegnati per poter essere ammessi alla definizione, non ha subito modificazioni in sede di conversione del decreto.

Si rammenta che le violazioni riportate nel pvc definibile possono avere ad oggetto:

- ◆ **imposte sui redditi e relative addizionali;**
- ◆ **contributi previdenziali e ritenute;**
- ◆ **imposte sostitutive;**
- ◆ **IRAP;**
- ◆ **IVA;**
- ◆ **IVIE e IVAFE.**

Diventa così possibile definire il contenuto integrale dei verbali presentando la relativa dichiarazione se per tali verbali non è stato notificato nessun avviso di accertamento e non è stato ricevuto nessun invito al contraddittorio ai fini dell'accertamento con adesione.

In sede di conversione è stato previsto che le rate successive alla prima siano versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre e che sul relativo importo siano applicati gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata.

Inoltre è disposto che, **entro dieci giorni dal versamento** dell'intero importo o di quello della prima rata, **il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento**. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione. Il versamento delle somme dovute avviene mediante versamenti unitari (modello F24) e, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali successivi si applica la disciplina generale di cui all'art. 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per le somme così definite viene esplicitamente **esclusa la compensazione**.



La definizione degli accertamenti (art.2)

La definizione agevolata degli atti impositivi può riguardare:

- ◆ gli **avvisi di accertamento**;
- ◆ gli **avvisi di rettifica**;
- ◆ gli **avvisi di liquidazione**;
- ◆ gli **atti di recupero**;
- ◆ gli **inviti al contraddittorio**;
- ◆ gli **atti di accertamento con adesione**;

purché notificati entro la data di entrata in vigore del decreto (24.10.2018).

Tali atti dovevano essere **non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data**.

La definizione si considera perfezionata con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dal 24.10.2018 (**termine: 23.11.2018**) o, se più ampio, entro il termine concesso per il ricorso avverso l'atto impositivo (60 giorni dalla notifica, o anche, in caso di presentazione di istanza di adesione, 150 dalla notifica, cioè 60 + 90).

Il vantaggio ottenuto dai contribuenti mediante questa definizione è riconducibile alla cancellazione delle sanzioni, degli interessi e degli eventuali accessori (rimane solamente la maggiore imposta).

Proroga applicazione Reverse charge (art.2 comma 2 bis)

Proroga fino al 30 giugno 2022, coerentemente con i nuovi termini sanciti in sede comunitaria, **dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa IVA** (cd. reverse charge). In particolare, le categorie per le quali l'Italia ha deciso di applicare la disciplina sono:

- ◆ le **cessioni di telefoni cellulari** (apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative), con esclusione dei componenti e accessori per i telefoni cellulari;
- ◆ le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali **microprocessori e unità centrali di elaborazione**, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (da questa categoria vanno esclusi i computer quali beni completi e i loro accessori);
- ◆ le cessioni di **console da gioco, tablet PC e laptop**;
- ◆ i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili (articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE);
- ◆ i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- ◆ le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.



La rottamazione delle cartelle (art.3)

L'**art. 3 del D.L. n. 119/2018** disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. **rottamazione delle cartelle esattoriali**) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 (c.d. **rottamazione-ter**). Analogamente alle precedenti rottamazioni, il debitore beneficia dell'abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive. Tuttavia, rispetto alle passate rottamazioni:

- ♦ si può effettuare il pagamento in cinque anni, a rate e con un tasso di interesse al 2%;
- ♦ è possibile avvalersi della compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA;
- ♦ il versamento della prima o unica rata delle somme dovute estingue le procedure esecutive già avviate.

Il contribuente deve presentare apposita dichiarazione all'agente della riscossione; a seguito dell'accoglimento della domanda, l'agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

L'accesso alla definizione agevolata è consentito anche a chi ha aderito alle precedenti rottamazioni, con pagamento tempestivo delle somme dovute per la rimanente parte del debito.

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, il pagamento è ora possibile:

- ♦ **in unica soluzione**, entro il 31 luglio 2019;
- ♦ **nel numero massimo di 18** (e non più 10) **rate consecutive**, la prima e la seconda delle quali, **ciascuna di importo pari al 10%** delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31.7.2018 e il 30.11.2019; le rimanenti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, dell'unica rata o di una delle rate in caso di pagamento dilazionato, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione (art. 3, comma 14).

Per effetto delle modifiche intervenute in sede di conversione, inoltre, nei casi di tardivo versamento delle rate non superiore a 5 giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.

Lo stralcio dei debiti (art.4)

La norma consente la cancellazione automatica di **tutti i debiti con il fisco relativi al periodo che va dal 2000 al 2010, con importo residuo fino a 1000 euro** (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni).

Le somme già versate dalla data di entrata in vigore del decreto (24.10.2018):



- ♦ sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento;
- ♦ sono rimborsate (nel caso in cui non ci siano debiti scaduti o in scadenza da corrispondere al fisco) in 20 rate annuali a partire dal 30.06.2020.

Lo stralcio non opera per i debiti relativi ai carichi esclusi dalla rottamazione-ter, né per le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26.05.2014, né, infine, per l'IVA riscossa all'importazione.

Le risorse proprie UE (art.5)

L'**art. 5** del decreto prevede la possibilità di definire i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017 a titolo di **risorse proprie dell'Unione Europea e di IVA riscossa all'importazione**. Tali debiti possono essere estinti secondo le disposizioni della rottamazione-ter.

Per i carichi relativi alle risorse proprie UE sono dovuti gli interessi del 2% annuo, decorrenti dal 01.08.2019; dal 01.05.2016 fino al 31.07.2019 si applicano invece gli interessi di mora dovuti in base alle disposizioni del codice doganale.

Entro il 31.07.2019, l'agente della riscossione deve comunicare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il pagamento dell'unica rata o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30.09.2019; la seconda rata scade il 30.11.2019; le rate rimanenti, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno successivo.

La definizione delle liti (art.6)

L'**art. 6 del D.L. n. 119/2018** ha a oggetto la **definizione delle liti pendenti**. In forza di tale disposizione normativa, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, riguardanti atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio, **possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, pagando un importo rapportato al valore della controversia**. Quest'ultimo è pari all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate.

Il soggetto legittimato entro il 31.5.2019 deve presentare **una domanda per ciascuna controversia autonoma**, cioè per ciascun atto impugnato.

In sede di conversione è stato introdotto un comma 1-bis, a norma del quale, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del **90%** del



suo valore.

Il comma 2 dell'articolo in commento prevede alcune percentuali di riduzione dell'importo da pagare rispetto al valore della controversia, che sono state abbassate (con effetto quindi di maggior vantaggio per il contribuente) in sede di conversione. In particolare:

- ◆ se l'Agenzia delle Entrate è soccombente in **primo grado**, occorre pagare il **40%** (e non più la metà) del valore della lite;
- ◆ se l'Agenzia delle Entrate è soccombente in **secondo grado**, occorre pagare il **15%** (e non più un quinto) del valore della lite.

Il **nuovo comma 2-bis** prevede che, **in caso di accoglimento parziale** del ricorso o di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, **l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura percentualmente ridotta**, secondo le disposizioni di cui al comma 2, **per la parte di atto annullata**.

Il **nuovo comma 2-ter**, invece, prevede che le controversie tributarie pendenti innanzi alla **Corte di Cassazione** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per le quali l'**Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio**, **possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia**.

Associazioni e società sportive (art.7)

Per quanto riguarda la particolare definizione rivolta alle **società ed associazioni sportive dilettantistiche** iscritte nel registro del CONI (**art. 7, D.L. n. 119/2018**), la modifica apportata nel testo convertito in legge rispetto a quello originario riguarda **l'eliminazione della possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale**, che come è noto è stata espunta dal testo del decreto e non rientra più tra le possibilità offerte dalla "pace fiscale".

Allo stato, quindi, è previsto che le ASD e le SSD possano avvalersi della definizione agevolata per gli atti del procedimento di accertamento in una forma più ammorbidita rispetto a quella prevista per la generalità dei contribuenti. Se infatti, per la generalità dei contribuenti è previsto l'intero pagamento delle imposte e "lo stralcio" delle sanzioni e degli interessi, per le ASD e le SSD la normativa prevede che venga pagato solo il 50% delle maggiori imposte accertate ed il 5% delle sanzioni e degli interessi. D'altro canto però per la generalità dei contribuenti non è previsto alcun importo massimo entro il quale è ammessa la definizione agevolata mentre nel caso specifico disciplinato dall'art.7, il comma 3 preclude questo tipo di definizione agevolata qualora le imposte accertate superino i 30.000 euro.

La definizione in esame si ottiene quindi versando:

- ◆ il 50% delle maggiori imposte accertate (l'IVA è esclusa in quanto dovuta per intero);
- ◆ il 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.



Gli stessi soggetti possono altresì avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti versando:

- ♦ nel primo grado del giudizio, il 40% del valore della lite e il 5% delle sanzioni e degli interessi accertati;
- ♦ in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria, il 10% del valore della lite e il 5% delle sanzioni e degli interessi accertati;
- ♦ in caso di soccombenza in giudizio dell'ASD o SSD, il 50% del valore della lite e il 10% delle sanzioni e degli interessi accertati.

Se, invece, gli importi delle imposte sono maggiori di 30.000 euro, è possibile avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti rivolte alla generalità dei contribuenti.

La definizione delle imposte di consumo (art.8)

La **definizione agevolata delle imposte di consumo** consiste in una "sanatoria" rivolta ai debiti tributari dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei al tabacco e sui prodotti liquidi da inalazione ai sensi del testo unico delle accise.

È ammessa la definizione agevolata se non è ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, per i **debiti maturati fino al 31.12.2018 a titolo di imposta di consumo**, con il versamento da parte del soggetto obbligato di un importo pari al **5% degli importi dovuti, senza sanzioni e interessi**.

La volontà di adesione deve essere manifestata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 30.04.2019 con apposita modulistica.

La sanatoria degli errori formali (art.9)

Nel testo originario del decreto, l'art. 9 disciplinava la dichiarazione integrativa speciale ma tale sanatoria è stata sostituita dalla **regolarizzazione degli errori formali**.

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse **fino al 24.10.2018**, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. L'ambito applicativo di tale procedura appare circoscritto, dal momento che le violazioni **"meramente formali"** non sono sanzionabili).

Il versamento dovrà essere eseguito in due rate di pari importo, entro il 31.05.2019 e il 02.03.2020.

Il perfezionamento della procedura avverrà non solo con il pagamento ma, se necessario, anche con la rimozione "dichiarativa o comunicativa" delle irregolarità od omissioni.

Restano esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di *voluntary disclosure*, e la sanatoria non può essere adottata per regolarizzare le violazioni che interessano il quadro RW.



I termini di notifica degli atti contestazione delle violazioni commesse fino al 31.12.2015 sono prorogati di due anni.

Assegni senza causa di trasferibilità (art.9-bis)

In base alla disciplina vigente, per le violazioni relative alla mancata indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario dell'assegno e della clausola di non trasferibilità, in assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. Il decreto fiscale, all'articolo 9-bis modifica questi importi, prevedendo che se la violazione riguarda importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della **sanzione minima è pari al 10 per cento** dell'importo trasferito attraverso l'assegno.

Tale disposizione si applica qualora ricorrano le **circostanze di minore gravità della violazione**.

Semplificazioni per l'avvio della fattura elettronica (art.10)

L'articolo 10 include fra i **soggetti esonerati** dall' emissione della fattura elettronica le **associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario opzionale** di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398. Per tali soggetti è necessario tuttavia porre attenzione ai ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciale e ai contratti di sponsorizzazione e/o pubblicità. La norma prevede infatti che le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo inferiore o pari a **euro 65.000** siano esonerati dall'emissione della fattura elettronica ma, al superamento di tale soglia **devono assicurarsi che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente** soggetto passivo d'imposta.

Qualora si tratti invece di **contratti di sponsorizzazione e pubblicità, indipendentemente dai ricavi** conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, **le fatture elettroniche dovranno essere emesse, per loro conto, dai cessionari**. Di seguito una tabella di riepilogo:

Associazioni Sportive Dilettantistiche			
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	LIMITE RICAVI	OBBLIGO EMISSIONE E-FATTURA	CHI DEVE EMETTERE LA FATTURA
NO SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA'	≤ 65.000	No	Nessuno
	> 65.000	Sì	Committente/ prestatore
SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA'	≤ 65.000	Sì	Committente
	> 65.000	Sì	Committente

L'articolo prevede inoltre che **per il primo semestre** del periodo d'imposta 2019 **non siano**



applicare le sanzioni previste **qualora la fattura elettronica sia emessa oltre il termine di legge** ma, comunque, nei termini per far concorrere l'imposta alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur **ridotte al 20 per cento**, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

Per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile, è stata prevista una piccola dilazione dei termini entro i quali si applicheranno le sanzioni ridotte al 20%: l'originaria scadenza del 30 giugno è stata infatti prorogata 30 settembre.

CONTRIBUENTE	Emissione tardiva ma entro la liquidazione periodica del periodo in cui è stata effettuata l'operazione	Emissione tardiva ma oltre la liquidazione periodica del periodo in cui è stata effettuata l'operazione
Trimestrale	Nessuna sanzione (fino al 30-06-2019)	20% della sanzione (fino al 30-06-2019)
Mensile	Nessuna sanzione (fino al 30-06-2019)	20% della sanzione (fino al 30-09-2019)

Fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (art.10-bis)

L'articolo 10-bis, prevede che per il periodo d'imposta 2019 siano esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica i **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria** ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Attenzione però: resta l'obbligo di fattura elettronica nel caso in cui si tratti di fatture non rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata.

Semplificazione in tema di emissione della fattura (art.11)

La nuova norma consente l'emissione delle fatture entro 10 giorni dal momento in cui sia stata effettuata l'operazione. Per poter usufruire di tale possibilità è necessario tuttavia **che nel corpo della fattura sia indicata la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi, oppure la data in cui si è avuto il pagamento totale o parziale del corrispettivo (sempre che tali date non coincidano con la data di emissione della fattura).**

EMISSIONE FATTURA			
POSSIBILITA'	Immediata	Entro 10 gg.	Differita



QUANDO VIENE EMESSA	Al momento di effettuazione dell'operazione o del pagamento.	Entro 10 gg dall'effettuazione dell'operazione o del pagamento totale o parziale del corrispettivo.	Entro il 15° giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'operazione.
INDICAZIONI IN FATTURA	Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione	Deve essere riportata anche la data in cui è avvenuta l'operazione o il pagamento	Deve essere riportato l'elenco delle operazioni effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto risultanti da idonea documentazione



È importante sottolineare che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista a partire dal **1° luglio 2019** e che ciò non influenza in alcun modo il meccanismo di esigibilità dell'imposta e della sua liquidazione.

Ai fini della fatturazione elettronica, nel presupposto che questa si ritenga emessa quando sia correttamente trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), è necessario che nei 10 giorni previsti dalla nuova normativa venga fatta anche la trasmissione.

Registrazione fatture emesse (art.12)

Fino ad ora l'art. 23 del Dpr 633/1972 prevedeva l'obbligo di registrare le fatture emesse entro 15 giorni dalla loro emissione facendo concorrere l'imposta alla liquidazione del periodo in cui l'operazione veniva posta in essere. Situazione diversa era rappresentata dalla registrazione delle fatture differite che invece, dovevano essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

Il collegato fiscale è intervenuto modificando l'art. 23 del Testo Unico Iva e prevedendo una registrazione più uniforme per tutte le fatture emesse siano esse:

- ♦ immediate in senso stretto
- ♦ emesse entro 10 giorni
- ♦ differite.

In tutti i casi la registrazione deve avvenire, nell'ordine della loro numerazione, **entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni stesse.**



L'unica **eccezione prevista** e conservata dalla nuova disciplina riguarda le **cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente**; nel caso specifico la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o



spedizione dei beni. Per tali fatture la registrazione potrà quindi essere fatta entro il 15° giorno del mese successivo al mese di emissione e con riferimento al medesimo mese in cui vengono emesse, consentendo di fatto uno slittamento dell'imposta.

Cerchiamo di chiarire la nuova disciplina attraverso uno schema riepilogativo.

EMISSIONE FATTURA	REGISTRAZIONE FATTURA EMESSA	LIQUIDAZIONE
IMMEDIATA IN SENSO STRETTO	Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni	Mese di effettuazione dell'operazione
ENTRO 10 GIORNI		
DIFFERITA		
ART.21 COMMA 4 LETT. B)	Entro il 15° giorno del mese successivo al mese di emissione	Mese di emissione della fattura

Registrazione degli acquisti (art.13)

Il collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2019 abolisce la **numerazione progressiva** del registro degli acquisti. La disciplina modificata richiede quindi semplicemente che il contribuente annoti in un apposito registro le fatture e le bolle doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati.

Semplificazioni in tema di detrazione Iva (art.14)

In base alla normativa in vigore, il committente/cessionario può esercitare il diritto alla detrazione previa registrazione della fattura di cui è in possesso, nella liquidazione del mese in cui la fattura stessa è ricevuta. Per evitare che, a causa del diverso meccanismo di recapito innescato dalla fatturazione elettronica, il committente/ cessionario possa ricevere la fattura in un momento successivo rispetto a quello in cui l'imposta diviene esigibile, il legislatore ha deciso di intervenire sull'art.1, comma 1 del Dpr del 23 marzo 1998 numero 100.

In particolare viene ora previsto che, **il diritto alla detrazione non sia legato alla ricezione della fattura, bensì al momento in cui sia stata effettuata l'operazione**. La possibilità è concessa purché:

- ♦ la fattura sia **recapitata entro i termini della liquidazione**
- ♦ la fattura sia regolarmente **registrata entro il 15° giorno del mese successivo**.

Tale possibilità non è concessa per quelle operazioni avvenute in un anno d'imposta le cui rispettive fatture siano pervenute nell'anno successivo poiché in questa ipotesi l'Iva deve essere detratta nell'anno in cui sia stata ricevuta la fattura.

Cerchiamo di chiarire con una tabella esemplificativa.



EMISSIONE FATTURA	RICEZIONE E REGISTRAZIONE	MESE LIQUIDAZIONE
20 Marzo	entro il 15 Aprile	Marzo
30 Novembre	entro il 15 Dicembre	Novembre
31 Dicembre	Dal 1° al 15 Gennaio	Gennaio

Soggetti identificati, registri messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (art.15)

In generale, i **soggetti Identificati** nel territorio italiano sono soggetti

- ♦ **non residenti**
- ♦ che hanno proceduto all'identificazione diretta nel territorio dello stato o lo hanno fatto tramite un rappresentante fiscale.

La sola identificazione non comporta il fatto che gli stessi soggetti possano anche considerarsi come stabiliti nel territorio dello Stato e di conseguenza **non sorge nei loro confronti l'obbligo di emissione di fatture elettroniche**.

Nei confronti dei soggetti identificati quindi non sarà necessario emettere una fattura elettronica, sarà sufficiente continuare ad emettere le fatture secondo le vecchie modalità; ciò comporta che le operazioni poste in essere nei loro confronti dovranno essere inserite nella comunicazione mensile (**c.d. esterometro**) che riguarderà a partire dal 1° gennaio 2019 tutte le operazioni avvenute nei confronti di **soggetti esteri**.

Tuttavia, qualora il soggetto residente voglia emettere una fattura elettronica nei confronti di soggetti identificati (previo obbligo di consegnare comunque la copia cartacea qualora richiesta) le operazioni oggetto di fattura elettronica non dovranno essere inserite nell'esterometro.

Il comma 1-bis, di nuova introduzione, stabilisce inoltre che, **a partire dalle operazioni IVA relative al 2020**, nell'ambito di un programma di assistenza online, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione in un'apposita area riservata, **le bozze** relative:

- ♦ al registro delle fatture emesse,
- ♦ al registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati,
- ♦ alla liquidazione periodica dell'IVA
- ♦ alla dichiarazione annuale dell'IVA

Per i soggetti passivi IVA che convalidano o integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti appena citati, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti (previsti dagli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972). Viene fatta salva la tenuta dei registri dei ricavi percepiti e delle spese sostenute nell'esercizio, previsti dall'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973.



Come noto, il **comma 5 dell'art.18** D.P.R. 600, prevede un regime opzionale di contabilità semplificata per le imprese minori, le quali possono scegliere, rimanendo vincolate a tale opzione per un triennio, di **tenere i registri ai fini dell'IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti**, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.

Per tali soggetti, per i quali sostanzialmente si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento, la norma in esame stabilisce che **permanga l'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA**.

Cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni (art.15-bis)

Il decreto fiscale prevede che vengano disciplinate, attraverso un decreto del Mef, le regole rivolte alla Pubblica amministrazione in tema di scarti di fatture elettroniche. Le disposizioni avranno l'obiettivo di **regolare i motivi dello scarto** e le **modalità** con cui lo stesso **dovrà essere comunicato** all'emittente della fattura.

Giustizia tributaria digitale (art.16)

Dal 1° luglio 2019 il processo tributario diventerà obbligatoriamente telematico. La notifica e il deposito degli atti e dei documenti presso le segreterie delle Commissioni tributarie dovranno avvenire esclusivamente con modalità telematiche. La possibilità di utilizzare questa procedura sarà conferita anche a quei contribuenti che decidono di stare in giudizio senza essere assistiti da un difensore abilitato, in relazione all'esiguità del valore della lite (fino a 3.000 euro).

Inoltre, anche **in attesa dell'obbligatorietà del procedimento telematico, le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio tali modalità**, indipendentemente:

- ♦ dalla modalità prescelta dalla controparte
- ♦ dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

In tutti i casi in cui deve essere fornita la prova della notifica o della comunicazione, eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, è possibile stampare una copia e attestare la conformità dell'atto al documento telematico.

Infine si introduce la possibilità di **svolgere udienze a distanza** attraverso un'apposita richiesta da inserire nel ricorso o nel primo atto difensivo.



Accesso della Guardia di finanza all'archivio delle operazioni finanziari (art.16-quater)

Grazie alla nuova disposizione viene consentito l'invio alla Guardia di finanza dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari. Si tratta dei dati che gli operatori finanziari sono tenuti a trasmettere all'Anagrafe tributaria relativamente all'identità, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione, **ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.**

Maggiore scambio di dati tra Entrate e GdF (Art. 16-sexies)

L'articolo 16-sexies disciplina lo **scambio automatico di informazioni** per attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale tra l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, **previa stipula di un'apposita convenzione.** In particolare, è previsto che l'Agenzia delle entrate comunichi, su richiesta, alla Guardia di finanza, le informazioni:

- ◆ riguardanti la **rendicontazione Paese per Paese che le imprese internazionali sono obbligate a comunicare annualmente,**
- ◆ ricevute nell'ambito dello **scambio automatico di informazioni per finalità fiscali,** previsto dalla direttiva 2011/16/UE e da accordi **tra l'Italia e gli Stati esteri.**

Provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie (Art. 16-septies)

Per rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, l'articolo 16-septies introduce la possibilità per le istanze relative ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, di essere inoltrate direttamente dal comandante provinciale della GdF all'Agenzia delle entrate ai fini dell'acquisizione del relativo parere.

Viene sostanzialmente modificato il comma 1 dell'articolo 22 del D.lgs 472/1997 relativo agli **istituti dell'ipoteca e del sequestro conservativo,** che stabilisce che l'ufficio o l'ente che ha formalmente notificato l'atto di contestazione, il provvedimento di irrogazione della sanzione o il processo verbale di constatazione, quando ha il **fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito** possa chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'intera azienda.

Il comandante provinciale della Guardia di finanza potrà rivolgersi ora direttamente alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate che entro venti giorni

- ◆ esaminerà l'istanza
- ◆ comunicherà le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale.



Trascorso tale termine, che si interrompe, per una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti o di ogni ulteriore elemento alla Guardia di finanza, il parere si intende acquisito.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art.17)

Per i **soggetti che effettuano attività di commercio al minuto o attività assimilate** viene introdotto **dal 1° gennaio 2020 l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**. Tale obbligo viene inoltre **anticipato al 1° luglio 2019 per i contribuenti il cui volume d'affare sia superiore ad euro 400.000**. Sostanzialmente viene superato l'attuale regime opzionale.

Conseguenza di tale introduzione è data dal **venire meno dell'obbligo di registrazione dei corrispettivi** disciplinato dall'art. 24 comma 1 del D.P.R. 633/1972.



Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni, per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, esercitate dai contribuenti entro il 31 dicembre 2018 in base alla disciplina previgente.

La memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi avrà i suoi riflessi anche sull'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria da parte dei soggetti tenuti all'invio, ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate. I dati fiscali potranno essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Gli stessi dati, secondo un emendamento approvato in Senato, potranno essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per finalità istituzionali. Sarà onere di un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definire i termini e gli ambiti di utilizzo dei dati in questione, i relativi limiti, e le modalità tecniche di trasmissione nel rispetto della privacy.

Il legislatore ha inoltre previsto un piccolo contributo da attribuire a quei soggetti che si adopereranno nel 2019 e 2020 per far sì che i propri registratori di cassa siano idonei a poter memorizzare e trasmettere i corrispettivi all'Amministrazione finanziaria. Il contributo previsto sarà pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto di uno strumento nuovo, con un tetto massimo di 250 euro; in caso di modifica ad uno strumento già nella disponibilità del contribuente, il contributo massimo riconosciuto è pari a 50 euro per ogni strumento.

TIPOLOGIA D'ACQUISTO	CONTRIBUTO RICONOSCIUTO	LIMITE MASSIMO CONTRIBUTO
Nuovo registratore telematico	50% della spesa	250€
Adattamento vecchio registratore	sostenuta	50€



Il contributo sarà anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo applicato e sarà rimborsato attraverso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

In sede di conversione è stata introdotta l'estensione al registro dei corrispettivi della deroga già prevista per il registro delle fatture e quello degli acquisti. Sostanzialmente **la tenuta di quei registri con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei** nei termini di legge se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.

Lotteria dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020 (art.18)

Contestualmente all' avvio dell'obbligo generalizzato per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi in via telematica, dal 1° gennaio 2020, sarà fissata anche la **partenza della lotteria dei corrispettivi**. Ogni qual volta un **contribuente maggiorenne** effettuerà un acquisto, al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione, dovrà comunicare il proprio codice fiscale all'esercente. Quest'ultimo contestualmente alla trasmissione dei corrispettivi giornalieri dovrà comunicare per ogni singola operazione:

- ◆ data
- ◆ importo
- ◆ modalità di pagamento
- ◆ Codice Fiscale dell'acquirente.

All'interno dell'articolo in commento è stata inoltre introdotta la possibilità per gli **enti del terzo settore** di effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500. Le lotterie possono essere organizzate anche con l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle lotterie filantropiche è destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali. La vincita è costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico.

Sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli (Art. 20-quater)

L'articolo in esame consente, per il 2018 e probabilmente per gli esercizi successivi, ai **soggetti che non adottano i principi contabili internazionali** di **valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel**



loro patrimonio in base al loro **valore di iscrizione**, anziché al loro valore di mercato. Fanno eccezione, rispetto a questa nuova disciplina, le perdite di carattere durevole.

Ricerca dei beneficiari delle polizze e dei conti dormienti (Art. 20-quinquies)

Con il nuovo articolo viene previsto **che le imprese di assicurazione operanti in Italia debbano verificare, entro il 31 dicembre di ciascun anno**, tramite un servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate, **l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita, contro gli infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativi**.

Qualora la persona risulta deceduta, l'assicurazione dovrà attivarsi per avvertire i beneficiari della polizza, sia nel caso in cui si tratti di soggetti identificati espressamente, sia nel caso in cui si tratti di beneficiari non espressamente indicati, come, ad esempio quando vengono designati come beneficiari della polizza gli "eredi legittimi", e procedere con la liquidazione delle somme dovute.

Disposizione speculare, in materia di conti correnti, è rivolta agli istituti di credito, agli altri intermediari finanziari e a Poste spa. Nei loro confronti, pena l'irrogazione di sanzioni da parte di IVASS e Banca d'Italia, è previsto l'obbligo di **inviare** all'ultimo indirizzo conosciuto del titolare del rapporto **una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, per invitare gli eredi a dare disposizioni in riferimento al conto**.

Proroga bonus bebè (Art. 23-quater)

È stata confermata per un altro anno l'erogazione dell'assegno **per i figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019**. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2019, l'importo dell'assegno è aumentato del 20%.

Le modalità di erogazione sono le stesse attualmente in vigore: in presenza dei requisiti richiesti, l'assegno – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile. Si riassumono con la seguente tabella gli importi spettanti in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

ISEE minorenni	1° FIGLIO	2° FIGLIO
< 7.000 €	1.920 €	2.304 €
7.000 € ≤ ISEE < 25.000 €	960 €	1.152 €

Modifiche al Codice del Terzo settore (Art. 24-ter)

Le modifiche rivolte dalla conversione del D.L. 119/2018 al Codice del Terzo Settore riguardano:

- ♦ la disciplina per il **rimborso spese** delle organizzazioni di volontariato,



- ♦ l'applicazione del **regime dei titoli di solidarietà a tutti gli enti del Terzo settore**,
- ♦ **l'acquisto di titoli di Stato italiani** per le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo settore
- ♦ **l'abrogazione del richiamo al decreto attuativo.**

Per quanto riguarda il primo punto, le organizzazioni di volontariato possono ricevere dai diretti beneficiari o da terzi, a titolo di corrispettivo per l'attività di interesse generale prestata, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Con le nuove disposizioni si introduce una deroga a questo limite per quanto riguarda le spese per le attività svolte come **attività secondarie e strumentali**.

In merito al secondo punto invece, il comma 2, modifica l'articolo 77 in materia di **"titoli di solidarietà"** emessi dagli istituti di credito a rivolti a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali, **estendendola a tutti gli enti del settore e non più, quindi, ai soli enti non commerciali**.

Per i soli enti non commerciali, invece, viene poi confermata la possibilità per gli emittenti di erogare a titolo di liberalità una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli per il sostegno di attività di interesse generale ritenute meritevoli sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalità.

Le nuove norme stabiliscono poi che **le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani** aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli.

Inoltre, viene inserito un nuovo comma 2-bis all'articolo 79 del D.Lgs 117/2017 in materia di imposte sui redditi. A questo scopo si precisa che **le attività di interesse generale**, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, **si considerano di natura non commerciale qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi** per ciascun periodo d'imposta **e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi**. Il comma 2 dell'art. 79 recita:

Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, **si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi**, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

Viene quindi sostanzialmente dato un altro **limite salvagente** agli introiti disciplinati dal comma 2: qualora i corrispettivi per attività generali superino i costi, è possibile considerarli **di natura non commerciale** se per non più di due periodi d'imposta, detti ricavi non superino di oltre il 5% i costi



effettivi. Infine diventano **detraibili tutte le donazioni effettuate nei confronti degli enti del Terzo settore e non più solo quelle in denaro.**

CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale (art.25)

L'art 25 del Decreto Legge interviene modificando nuovamente la normativa sulla CIGS in deroga (art.22 bis, comma 1 del D.Lgs 148-2015) con due ampliamenti:

- ♦ **abolizione del limite di organico aziendale di 100 dipendenti.**
- ♦ **proroga fino a 12 mesi per la causale contratto di solidarietà nei casi di esubero di personale** che permanga, malgrado l'attuazione di piani di politiche attive per il lavoro.

Il legislatore ha inteso dare la **possibilità di riconoscere la rilevanza strategica di una impresa in taluni territori**, da parte della Regione o Regioni interessate, **anche a prescindere dall'organico aziendale. Per la proroga è sempre necessario un accordo in sede governativa** e con la partecipazione delle Regioni sede delle unità produttive interessate. Si ricorda che per poter essere ammessi alla proroga i piani di riorganizzazione devono essere caratterizzati da investimenti non attuabili nei limiti previsti dalla normativa a regime, così come i piani di risanamento particolarmente complessi nei casi di crisi aziendale.

NOVITA' CIGS IN DEROGA 2018-2019

- ♦ **REQUISITO NECESSARIO:** accordo preventivo in sede governativa con piani di reinserimento lavorativo concordato con le Regioni
- ♦ **REQUISITO NON PIU' NECESSARIO:** dimensione aziendale oltre 100 dipendenti ¹

CAUSALI	riorganizzazione aziendale complessa con esubero di personale	crisi aziendale con esubero di personale	contratti di solidarietà tipo A
DURATA PROROGA	12 mesi	6 mesi	12 mesi

Estensione trattamento di mobilità in deroga (Art. 25-ter)

L'articolo 25-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, amplia la platea di lavoratori, occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa la mobilità in deroga. In particolare l'articolo prevede che la concessione della mobilità in deroga **sia estesa** per un

¹ Resta valido il limite previsto dalla normativa ordinaria della CIGS di 15 dipendenti per imprese industriali edili, artigiane appaltatrici di servizi di ristorazioni o pulizie, vigilanza, trasformazione prodotti agricoli, settore ferroviario - 50 dipendenti per attività commerciali e agenzie viaggi -. Senza limiti di organico per trasporto aereo e partiti politici.



massimo di 12 mesi **anche ai lavoratori che abbiano cessato o cessino la mobilità** (ordinaria o in deroga) nei periodi:

- ♦ dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e
- ♦ dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018 (per i casi di cessazione nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018).

La concessione del trattamento può avvenire senza soluzione di continuità rispetto al precedente e con effetto retroattivo se quest'ultimo è già cessato.

Il trattamento è concesso a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva (individuare con apposito piano regionale). In caso di nuova occupazione il lavoratore decade dal beneficio.



Va ricordato che il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ha consentito la destinazione a questo fine, da parte delle Regioni, di alcune risorse finanziarie residue relative alla corresponsione di trattamenti CIGS degli anni 2016 e 2017.

Istituzione Tavolo operativo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura (Art. 25-quater)

L'articolo 25-quater, prevede l'istituzione di un **Tavolo operativo presso il Ministero del Lavoro per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato** e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, in collaborazione con la **"Rete del lavoro agricolo di qualità"** istituita presso l'INPS dall'articolo 6 del D.L. 91/2014 e presieduta da un rappresentante dell'Istituto nazionale di Previdenza.

Misure per il rilancio di Campione d'Italia (Art. 25-octies)

Il decreto di conversione ha introdotto un corposo pacchetto di misure fiscali per i **residenti nel Comune di Campione d'Italia**. In particolare viene modificato l'articolo 188-bis del TUIR in tema di redditi prodotti a Campione d'Italia in valuta estera: attualmente l'articolo prevede che a fini IRPEF, i redditi delle persone fisiche, iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi siano computati in euro sulla base del cambio **ridotto forfetariamente del 30 per cento**. La nuova disciplina ha invece:

- ♦ chiarito che i redditi IRPEF per cui vale la riduzione forfettaria del cambio sono quelli **diversi dai redditi d'impresa**;
- ♦ incluso nell'agevolazione i **redditi di lavoro autonomo** di professionisti e con studi nel Comune di Campione d'Italia;



- ◆ soppresso il limite dei 200.000 franchi per cui opera la deduzione forfettaria del cambio, rendendola dunque applicabile all'intero ammontare dei menzionati redditi.

Per quanto riguarda invece i **redditi realizzati**:

- ◆ dalle imprese individuali,
- ◆ dalle società di persone
- ◆ da società ed Enti IRES,

iscritti alla Camera di Commercio di Como e aventi la sede sociale operativa, o una unità locale, nel Comune di Campione d'Italia, anche se prodotti in franchi svizzeri, sono computati in euro sulla base del cambio ridotto forfettariamente del 30%.



È necessario però che le imprese che svolgono attività anche al di fuori del Comune di Campione d'Italia tengano un'apposita **contabilità separata**.

Il successivo nuovo comma 5 dell'articolo 188-bis stabilisce infine un'ulteriore agevolazione generalizzata, sia per i soggetti IRPEF che IRES che rientrano nella categoria appena vista, prevedendo che i redditi prodotti in euro concorrano a formare il reddito complessivo, al netto della percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri, con un abbattimento minimo di 26.000 euro. È opportuno sottolineare che queste stesse agevolazioni valgono anche ai fini IRAP.

Imposta sul Money transfer (Art. 25-novies)

Istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'imposta dell'1,5 % sui **trasferimenti di denaro al di fuori della UE** effettuati sul circuito dei money transfer, ossia attraverso gli istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro. L'imposta è dovuta in misura pari all'1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di 10 euro.

**Studio Pucci Associati**

Associazione professionale (legge n. 1815/23)

Dott. Rag. Claudio Pucci • Senior Partner

C.d.L. Jacopo Pucci • Junior Partner

D.ssa Claudia Pucci • Junior Partner

FISCO e TASSE 

la tua guida per un fisco semplice

Abbonamento Business Center - CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO -

Abbonarsi è facile e comodo! E' sufficiente compilare questo modulo e inviarlo al numero di FAX **051/0544383** con allegata l'attestazione del pagamento

Cognome e nome o ragione Sociale			
Indirizzo			
Cap	Località		Prov.
Tel.	Fax	e-mail	
P.Iva		Codice Fiscale	

Desidero attivare l'Abbonamento Circolare Settimanale per lo Studio

Con questo abbonamento è possibile scaricare per la durata di 12 mesi tutti i documenti presenti nella categoria:

> Circolare Settimanale per lo Studio

Modalità di pagamento

Pagherò l'importo di **154,96 euro** (149,00 + IVA 4%) invece di **228,80 euro** (220,00 + IVA 4%) tramite:

Bonifico Bancario a favore di Fisco e Tasse srl c/o BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - AG. 19 di BOLOGNA VIA MASCARELLA, 70/B - 40126, BOLOGNA (BO) CONTO: 00001210213 ABI: 05387 CAB: 02419 IBAN: IT73U0538702419000001210213
Versamento su c/c postale N. 63137848 intestato a Fisco e Tasse srl - Galleria del Pincio, 1 - 40126 Bologna
Addebito sulla mia carta di credito: Visa ☐ Mastercard ☐ Diners ☐ Amex ☐ N. _____ Scadenza _____ CVV2 _____

I documenti oggetto dell'abbonamento, contenuti nella banca dati del Business Center, possono essere utilizzati solo per uso personale. E' fatto assoluto divieto di utilizzo dei documenti per scopi commerciali. Per la procedura di attivazione è necessario **inviare il presente modulo** (allegando in caso di bonifico o versamento tramite bollettino postale, copia dell'avvenuta operazione) al numero di fax **051/0544383**. Per informazioni sul servizio di Abbonamento è a vostra disposizione il numero **800979038**.

Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003, Fisco e Tasse srl informa che i dati raccolti saranno trattati con l'ausilio dei moderni sistemi informatici ed archiviati elettronicamente presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi amministrativi, contabili e fiscali, nonché per comunicare le future iniziative promosse da Fisco e Tasse srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l'espletamento del servizio; i dati raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi né diffusi e saranno trattati esclusivamente da dipendenti di Fisco e Tasse srl di ciò appositamente incaricati; ad ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti da 7 a 10, titolo II, del D.Lgs. 196/2003 (conferma, modifica, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento (Fisco e Tasse srl, Galleria del Pincio 1, 40126 BOLOGNA nella persona di Luigia Iumia).

Data : _____

Firma : _____